II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di Direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (1)

(93/C 27/09)

COM(92) 602 def. — SYN 395

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 7 gennaio 1993)

(1) GU n. C 92 dell'11. 4. 1992, pag. 6.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,	
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66, 100 A e 113,	invariato
vista la proposta della Commissione,	invariato
in cooperazione con il Parlamento europeo,	invariato
visto il parere del Comitato economico e sociale,	invariato
considerando che la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e la convenzione internazionale di Roma per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione contemplano soltanto durate di protezione minime, lasciando agli Stati contraenti la facoltà di tutelare i diritti in questione per periodi più lunghi; che alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà; che, inoltre, alcuni Stati membri non hanno aderito alla convenzione di Roma;	invariato
considerando che da questa situazione e dal ricorso alla predetta facoltà risulta che le legislazioni nazionali che attualmente disciplinano la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi presentano difformità che possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune; che è pertanto necessario, nella prospettiva della creazione e del funzionamento del mercato interno, armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità;	invariato
	considerando che l'armonizzazione deve riguardare non soltanto le durate di protezione in quanto tali, ma anche talune loro modalità quali il momento a decorrere dal quale ciascuna durata di protezione è calcolata; che è quindi necessario armonizzare la definizione di autore di un'opera cinematografica o audiovisiva;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
considerando che il periodo di tutela minimo di cinquant'anni dopo la morte dell'autore contemplato dalla convenzione di Berna era destinato a proteggere l'autore e le due prime generazioni dei suoi discendenti; che, in seguito all'allungamento della vita media nella Comunità questa durata non è più sufficiente per coprire due generazioni;	invariato
considerando che alcuni Stati membri hanno disposto proroghe del periodo di tutela oltre il cinquantesimo anno dalla morte dell'autore per compensare gli effetti delle guerre mondiali sull'utilizzazione commerciale delle opere;	invariato
considerando che, in occasione della conferenza di Stoccolma del 1967 per la revisione della convenzione di Berna, alcune delegazioni degli Stati membri hanno adottato una risoluzione che invita gli Stati contraenti a prolungare la durata della protezione del diritto d'autore; che le discussioni intraprese all'OMPI (organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) nel quadro della elaborazione di un eventuale protocollo alla convenzione di Berna hanno riproposto questo punto all'ordine del giorno;	invariato
considerando che, per quanto attiene alla durata della protezione dei diritti connessi, alcuni Stati membri hanno optato per una tutela di cinquant'anni dalla pubblicazione o dalla diffusione; che negli altri Stati membri che hanno allo studio una nuova legislazione in materia è stata accolta una durata di protezione di cinquant'anni;	invariato
considerando che nella proposta della Comunità ai negoziati dell'Uruguay Round nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) è prevista, per i produttori di fonogrammi, una durata di protezione di cinquant'anni dalla pubblicazione;	invariato
considerando che il rispetto dei diritti acquisiti è uno dei principi generali del diritto tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario; che, quindi, un'armonizzazione delle durate della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi non può avere l'effetto di ledere la protezione di cui attualmente fruiscono gli aventi diritto nella Comunità; che, allo scopo di limitare al minimo gli effetti dei provvedimenti transitori e consentire l'attuazione effettiva del mercato interno al 31 dicembre 1992 è opportuno armonizzare le durate della protezione su periodi lunghi;	invariato
considerando che nella sua comunicazione del 17 gennaio 1991 «iniziative da adottare a seguito del Libro verde — Programma di lavoro della Commissione in materia di diritto d'autore e di diritti connessi» (1), la Commissione sottolinea che l'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve essere effettuata secondo un livello di protezione elevato poiché questi diritti sono alla base della creazione intellettuale e che la loro protezione permette di assicurare il mantenimento e lo sviluppo della creatività nell'interesse degli autori, delle industrie culturali, dei consumatori e dell'intera collettività;	invariato

(1) COM(90) 584 def.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
considerando che per istituire un livello di protezione elevato che risponda tanto alle esigenze del mercato interno quanto alla necessità di creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo armonioso della creatività nella Comunità, è opportuno armonizzare la durata della protezione dei diritti d'autore portandola a settant'anni dalla morte dell'autore o dalla data in cui l'opera è stata lecitamente messa a disposizione del pubblico e, per i diritti connessi, a cinquant'anni dall'evento che fa decorrere la protezione;	invariato
considerando che, secondo le convenzioni di Berna e di Roma, questi termini devono computarsi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto;	invariato
considerando che l'articolo 1 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (1), prevede che gli Stati membri tutelino i programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore in quanto opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971); che la presente direttiva armonizza la durata della protezione delle opere letterarie nella Comunità; che occorre quindi abrogare l'articolo 8 della direttiva 91/250/CEE, il quale istituisce soltanto un'armonizzazione provvisoria della durata di protezione dei programmi per elaboratore;	invariato
considerando che gli articoli 9 e 10 della direttiva n. .../.../CEE del Consiglio, del ... relativa al diritto di noleggio e di prestito e ad alcuni diritti connessi, prevedono soltanto una durata minima di protezione dei diritti, con riserva di futura armonizzazione; che è quindi opportuno abrogare questi articoli in modo da allineare le durate ivi previste su quelle contemplate nella presente direttiva;	considerando che gli articoli 11 e 12 della direttiva n. 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (1), prevedono soltanto una durata minima di protezione dei diritti, con riserva di futura armonizzazione; che è quindi opportuno abrogare questi articoli in modo da allineare le durate ivi previste su quelle contemplate nella presente direttiva;
considerando che, secondo la convenzione di Berna, le opere fotografiche fruiscono di un periodo di tutela minimo di venticinque anni dalla loro realizzazione; che, inoltre, la normativa di alcuni Stati membri prevede una protezione differenziata delle fotografie, e cioè una protezione in forza del diritto d'autore per le fotografie che sono ritenute opere artistiche ai sensi della convenzione di Berna e una o più protezioni particolari per le fotografie che non sono considerate opere; che è quindi opportuno armonizzare integralmente tali diverse durate di protezione;	invariato
considerando che per evitare differenze nella durata della protezione è necessario che, quando in uno Stato membro si verifica l'evento dal quale inizia a decorrere il periodo di protezione, quest'ultimo si consideri iniziato in tutta la Comunità;	invariato
considerando che l'articolo 6 bis, paragrafo 2 della convenzione di Berna prevede che i diritti morali dell'autore siano mantenuti, dopo la sua morte, almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali; che è utile riprendere queste disposizioni nella presente direttiva, con riserva di una possibile successiva armonizzazione dei diritti morali dell'autore;	invariato

(1) GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42.

(1) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 61.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
considerando che la durata di protezione contemplata dalla presente direttiva deve applicarsi anche alle opere letterarie ed artistiche il cui paese di origine secondo la convenzione di Berna sia un paese terzo, senza però che questa durata superi quella stabilita nel paese di origine dell'opera;	invariato
considerando che, per quanto riguarda la durata della protezione dei diritti connessi, i cui titolari non sono cittadini comunitari ma beneficiano di una protezione in virtù di accordi internazionali, si deve accordare la durata di tutela corrispondente prevista dalla presente direttiva, ma senza che questa durata superi quella stabilita nel paese terzo di cui il titolare ha la nazionalità;	invariato
considerando che l'applicazione delle disposizioni sul confronto delle durate di protezione non deve comportare, per gli Stati membri, conflitti con i rispettivi obblighi internazionali; che, in forza di questi obblighi internazionali gli Stati membri concedono alle opere o ai cittadini di paesi terzi un trattamento differente che può provocare turbative del mercato interno; che è quindi opportuno prevedere una procedura che permetta di rimediare a questi inconvenienti;	
considerando che gli aventi diritto devono essere messi in condizione di fruire delle durate di protezione più lunghe istituite dalla presente direttiva in condizioni di parità in tutta la Comunità sempreché i loro diritti non siano estinti alla data del 31 dicembre 1994,	considerando che per il buon funzionamento del mercato interno è necessaria l'applicazione immediata delle disposizioni della presente direttiva dal momento della sua entrata in vigore e che ciò deve essere fatto nel rispetto dei diritti legittimamente acquisiti da terzi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:	
Articolo 1	
1. I diritti dell'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.	invariato
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.	invariato
3. Per le opere anonime o pseudonime, per le opere il cui autore, sia una persona giuridica ai sensi della legislazione degli Stati membri e per le opere collettive, la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima fase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.	invariato
4. Le opere anonime o pseudonime non sono tutelate qualora si debba presumere che il loro autore sia morto da più di settant'anni.	invariato
5. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.	invariato

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
6. Le opere collettive e le opere il cui autore sia una persona giuridica, qualora manchi la pubblicazione menzionata al paragrafo 3, sono protette durante settant'anni dalla creazione.	6. Non è accordata protezione alle opere collettive ed alle opere il cui autore sia una persona giuridica, che non siano state lecitamente rese accessibili al pubblico durante i settanta anni successivi alla loro creazione.
	Articolo 1 bis
	1. Hanno la qualità di autori di un'opera cinematografica o audiovisiva la o le persone fisiche che assicurano la creazione intellettuale dell'opera.
	2. Il regista principale è considerato essere uno degli autori.
	3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 92/100/CEE, gli Stati membri possono prevedere che, quando un contratto avente per oggetto la produzione di una opera cinematografica o audiovisiva è concluso, individualmente o collettivamente, si presume, fatte salve diverse pattuizioni contrattuali, che gli autori dell'opera abbiano autorizzato l'utilizzazione economica della loro opera.
Articolo 2	*Articolo 2*
1. I diritti degli artisti interpreti od esecutori durano sino al termine del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione della fissazione della loro esecuzione o, in assenza di pubblicazione, dopo la prima diffusione dell'esecuzione stessa. Se la pubblicazione o la diffusione non ha tuttavia avuto luogo entro tale termine, essi cessano decorsi cinquant'anni dall'esecuzione.	1. I diritti degli artisti interpreti od esecutori durano sino al termine del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione lecita della fissazione della loro esecuzione o, in mancanza di tale atto, dopo la prima lecita comunicazione al pubblico dell'esecuzione. Tuttavia se nessuno degli atti sopramenzionati ha avuto luogo entro tale termine, questi diritti scadono decorsi cinquanta anni dall'esecuzione.
2. i diritti dei produttori di fonogrammi durano sino al termine del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione del fonogramma. Se tuttavia il fonogramma non è stato pubblicato entro tale termine, essi cessano al termine del cinquantesimo anno dopo la fissazione.	invariato
3. I diritti dei produttori delle prime fissazioni di opere cinematografiche e di sequenze animate di immagini, accompagnate o no da suono, cessano al termine del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione. Se tuttavia l'opera o la sequenza animata di immagini non è stata pubblicata entro il termine suddetto, essi cessano al termine del cinquantesimo anno dopo la fissazione.	invariato
4. I diritti degli organismi di radiodiffusione durano fino al termine del cinquantesimo anno dopo la prima diffusione.	invariato
	Articolo 2bis
	La persona che per la prima volta rende lecitamente accessibile al pubblico un'opera la cui durata di protezione sia scaduta, beneficia di una protezione equivalente a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di questi diritti è di venticinque anni a partire dal momento in cui l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
Articolo 3	*Articolo 3*
Le fotografie protette fruiscono della durata di protezione prevista dall'articolo 1.	invariato

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 4	*Articolo 4*
1. Quando uno dei termini di cui agli articoli 1, 2 e 3 inizia a decorrere in uno Stato membro, il suo decorso si considera iniziato in tutta la Comunità.	invariato
2. La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo ed il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell'opera e non può comunque superare la durata prevista dall'articolo 1.	invariato
3. Le durate di protezione di cui all'articolo 2 valgono anche per titolari che non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia la protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese terzo di cui è cittadino il titolare.	3. Le durate di protezione di cui all'articolo 2 valgono anche per titolari che non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia la protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese terzo di cui è cittadino il titolare, senza peraltro poter superare la durata di cui all'articolo 2.
4. Nell'attesa della conclusione di eventuali accordi internazionali relativi alla durata di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi, può essere deciso secondo la procedura prevista dall'articolo 9:	invariato
a) di non applicare o di modificare la regola del confronto delle durate di protezione di cui ai paragrafi 2 e 3 nei riguardi di taluni paesi terzi, in particolare per evitare che gli Stati membri entrino in conflitto con i loro obblighi internazionali; la durata della protezione non può tuttavia superare quella contemplata agli articoli 1 e 2;	
b) di prendere opportuni provvedimenti qualora la protezione venga riconosciuta ai cittadini di paesi terzi soltanto da taluni Stati membri e questa situazione dia luogo a distorsioni di concorrenza o a rilevanti deviazioni dei flussi commerciali nel mercato interno.	
Articolo 5	*Articolo 5*
I termini previsti dalla presente direttiva si computano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.	I termini di protezione successivi alla morte dell'autore nonché i termini di cui all'articolo 1, paragrafi da 3 a 6 e agli articoli 2 e 2 bis cominciano a decorrere dalla morte o dall'avvenimento contemplato in ogni caso particolare. Tuttavia la durata di questi termini non è calcolata che dal 1° gennaio dell'anno successivo alla morte o all'avvenimento contemplato.
Articolo 6	*Articolo 6*
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai diritti che non siano estinti alla data del 31 dicembre 1994. Tuttavia esse non hanno l'effetto di abbreviare le durate di protezione in corso che sono garantite dalle legislazioni degli Stati membri.	soppresso
2. I diritti morali riconosciuti all'autore durano almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali.	invariato

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	Articolo 6 bis
	1. Le disposizioni della presente direttiva non hanno per effetto di abbreviare durate di protezione in corso, che siano garantite dalle legislazioni degli Stati membri. Sono fatti salvi gli atti di utilizzazione economica compiuti prima del 1° luglio 1994.
	2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere o realizzazioni che, alla data di adozione della presente direttiva, siano protette in uno degli Stati membri in forza della applicazione delle disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore o di diritti connessi ovvero che, a tale data, soddisfino i criteri di protezione previsti dalle disposizioni della direttiva 92/100/CEE.
	3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ad assicurare la protezione dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei terzi, applicabili in forza del diritto comunitario e del loro diritto nazionale.
	4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'articolo 13 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio.
	5. Gli Stati membri possono determinare la data di applicazione dell'articolo 1 bis, a condizione che questa non sia posteriore al 1° luglio 1997.
Articolo 7	*Articolo 7*
1. L'articolo 8 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio è abrogato.	invariato
2. Gli articoli 9 e 10 della direttiva . ./. . ./CEE sono abrogati.	2. Gli articoli 11 e 12 della direttiva 92/100/CEE sono abrogati.
Articolo 8	*Articolo 8*
1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto relativo a nuovi diritti connessi, indicando i motivi che ne giustificano l'introduzione e la durata prevista della relativa protezione.	invariato
2. Gli Stati membri rinviano l'adozione dei progetti legislativi di cui al paragrafo 1 di tre mesi dalla data della comunicazione. Il termine suddetto è di dodici mesi se la Commissione, nei tre mesi successivi alla comunicazione dei progetti, comunica di avere intenzione di proporre una direttiva in materia.	soppresso
Articolo 9	*Articolo 9*
La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante dalla Commissione.	invariato
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.	
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.	
Articolo 10	*Articolo 10*
1. Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni degli articoli da 1 a 7 entro il 31 dicembre 1992.	1. Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni degli articoli da 1 a 7 anteriormente al 1° luglio 1994.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.	invariato
Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	
2. Gli Stati membri applicano l'articolo 8 dalla data in cui la presente direttiva acquista efficacia.	invariato
Articolo 11	*Articolo 11*
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	invariato